

Disposizioni per gli INGRESSI in ITALIA dall'ESTERO

Riferimenti ASL Vercelli da contattare in caso di ingresso in Italia dall'Estero:

Servizio Osservatorio Epidemiologico – Dipartimento di Prevenzione

Tel. 328 1503546 - E-mail: viaggi.covid@aslvc.piemonte.it

Aggiornamenti Luglio 2021

La disciplina generale per gli spostamenti da/per l'estero è attualmente contenuta nel DPCM 2 marzo 2021. Il DPCM si basa su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure.

L'Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021 aggiorna e dà applicazione delle misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 con effetti fino al 30 luglio 2021.

I Paesi di provenienza sono suddivisi nei seguenti Elenchi:

Paesi nell'Elenco A

- San Marino, Città del Vaticano

Paesi nell'Elenco B

- Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all'elenco C.

Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.

Paesi nell'Elenco C

- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Regole specifiche devono essere adottate per chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Paesi nell'Elenco D

- Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Giappone, Canada e Stati Uniti nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati con ordinanza tra quelli di cui all'elenco E.

Regole specifiche devono essere adottate per chi ha soggiornato o transitato in Giappone, Canada e Stati Uniti..

Paesi nell'Elenco E

- Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Regole specifiche devono essere adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.

Per i Paesi di ogni Elenco sono vigenti le disposizioni dettate dal DPCM del 2 marzo 2021 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 18 Giugno 2021

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

Paesi nell'Elenco A

Nessuna limitazione

Paesi nell'Elenco B

Al momento nessun Paese in questo Elenco

Paesi nell'Elenco C

In base alla normativa vigente, gli spostamenti da/per i Paesi dell'elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni previste in Italia su base regionale).

- E' obbligatorio per gli spostamenti essere muniti della **Certificazione Verde COVID-19** (vedi oltre) e compilare un **modulo di localizzazione on-line (dPLF)**. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore (vedi oltre).

Per Ingressi/Rientri dal **Regno Unito** è in vigore una disciplina speciale.

Norme per ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro)

Chi abbia soggiornato/transitato nel Regno Unito nei quattordici (14) giorni precedenti l'arrivo in Italia, deve:

- presentare un documento che attesti di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico, condotto con tampone ed effettuato nelle quarantotto (48) ore precedenti l'arrivo in Italia, con esito negativo;
- informare il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, per un periodo di cinque (5) giorni, informando il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente;
- sottoporsi a un secondo test molecolare o antigenico, al termine dei cinque (5) giorni.

Paesi nell'Elenco D

Per la normativa vigente, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione.

Per l'ingresso è obbligatorio:

- compilare un **modulo di localizzazione on-line (dPLF)** (vedi oltre);
- disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l'ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica;
- informare il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio del proprio ingresso in Italia;
- sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Dal 18 aprile 2021, il periodo di sorveglianza è di dieci (10) giorni;
- si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione);
- al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

Norme per ingressi da Canada, Giappone e Stati Uniti d'America

In base alla normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale).

Pertanto per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Canada, Giappone e Stati Uniti, la normativa prevede che al rientro in Italia:

- E' obbligatorio per gli spostamenti essere muniti della **Certificazione Verde COVID-19** (vedi oltre) e compilare un **modulo di localizzazione on-line (dPLF)**. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore. (vedi oltre).

La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni devono essere presentate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola.

Paesi nell'Elenco E

Il rientro/l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).

Inoltre si può entrare/rientrare in Italia da Paesi in Elenco E solo in presenza di comprovate motivazioni (lavoro, salute, studio, assoluta urgenza).

All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:

- compilare un **modulo di localizzazione on-line (dPLF)**. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli;
- disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l'ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica, come stabilito con Ordinanza 14 maggio 2021;
- informare il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio del proprio ingresso in Italia;
- sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di dieci (10) giorni, presso la propria dimora;
- si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione);
- al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono sempre esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall'obbligo dell'isolamento, ove previsto.

Norme per ingressi da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka

Il Ministro della Salute, con varie Ordinanze, ha disposto il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono da Brasile, India, Bangladesh o Sri Lanka, o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia

Sono previste limitate eccezioni.

Brasile

Il traffico aereo e l'ingresso in Italia dal Brasile, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:

- a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all'Ordinanza 13 febbraio 2021;
- a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica;
- a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

Solo se si rientra in una delle categorie precedentemente indicate l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) Obbligo di dichiarazione della propria storia di viaggio, mediante un **modulo di localizzazione on-line (dPLF)** oppure, in caso di impedimenti, mediante autocertificazione.
- b) Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per chi proviene dal o ha effettuato un soggiorno/transito in Brasile, il test deve essere effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale.
- b) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
- c) Obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
- d) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di isolamento.

India, Bangladesh e Sri Lanka

Fino al 30 luglio 2021, il traffico aereo e l'ingresso in Italia dai tre Paesi su citati, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:

- a coloro che siano cittadini italiani e abbiano anche la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all'Ordinanza 29 aprile 2021;
- ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
- per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili, dopo aver ottenuto **una autorizzazione espressa del Ministero della Salute italiano**, indipendentemente dalla nazionalità, come da Ordinanza 6 maggio 2021.

Solo se si rientra in una di queste categorie di viaggiatori, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dai tre Paesi in oggetto sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) Obbligo di dichiarazione della propria storia di viaggio, mediante un **modulo di localizzazione on-line (dPLF)** oppure, in caso di impedimenti, mediante autocertificazione.
- b) Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale.
- c) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure entro quarantotto (48) ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
- d) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test, alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario presso i "Covid-Hotel" oppure nei luoghi idonei indicati dall'autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile, per un periodo di dieci (10) giorni.
- e) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.

Certificazione Verde COVID-19

È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità

La Certificazione Verde COVID-19 può essere rilasciata in caso di:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni; oppure:
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; oppure:
- c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Le certificazioni devono essere redatte in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.

<https://www.dgc.gov.it/web/>



Voli Covid tested

Sono considerati voli “Covid-tested” esclusivamente i voli autorizzati dal Ministero della Salute mediante apposita Ordinanza.

I passeggeri di voli “Covid-tested” sono tenuti:

- a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco
- compilare formulario on-line di localizzazione (dPLF) - da esibire prima dell'imbarco (vedi oltre).
- ad effettuare nuovamente test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di destinazione.

I passeggeri di questi voli, seguendo il sopra indicato protocollo, sono autorizzati all'ingresso e al transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

La mancanza anche di uno solo dei sopra elencati adempimenti fa decadere l'esenzione gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

Tratte autorizzate

Ad oggi, per le compagnie aeree è possibile operare “Covid-tested” sulle seguenti rotte:

- Atlanta – Roma Fiumicino
- New York – Roma Fiumicino
- Atlanta - Milano Malpensa
- New York – Milano Malpensa

Con ordinanza 14 maggio 2021 sono operativi sugli aeroporti di Fiumicino e Milano Malpensa anche i voli provenienti dagli aeroporti di:

- Canada
- Giappone
- Emirati Arabi Uniti

La sperimentazione dei voli “Covid-tested” individuati dalle Ordinanze del 23 novembre 2020, del 9 marzo 2021 e del 14 maggio 2021 è stata estesa fino al 30 ottobre 2021, salvo ulteriori proroghe.

Per informazioni sull'effettiva operatività dei voli “Covid-tested” sulle tratte per le quali è in corso la sperimentazione, è necessario rivolgersi direttamente alle compagnie aeree.

Modulo di localizzazione – Digital Passenger Locator Form (dPLF)

A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche **digital Passenger Locator Form (dPLF)**.

Si tratta di un modulo con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull'indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all'Autorità Sanitaria italiana di contattare tempestivamente il viaggiatore, qualora esposto ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l'avvenuta compilazione del dPLF prima dell'imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all'imbarco.

Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell'imbarco.

Per compilare il dPLF è necessario:

- collegarsi al sito <https://app.euplf.eu/>
- seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
- scegliere l'Italia come Paese di destinazione
- registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
- compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell'imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all'imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo

Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>